



COMUNE di SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

Codice Ente - 11089

ORIGINALE

DELIBERA N. 10 DEL 25-03-2015

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):
conferme aliquote anno 2015**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 20.30, nell'apposita sala delle adunanze, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale per trattare, fra gli altri, l'argomento in epigrafe, sono convenuti i Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	Presente Assente
VERCESI MARILENA	Presidente	Presente
SALMOIRAGHI PAOLO	Consigliere	Presente
LATTUADA ANTONELLA	Consigliere	Presente
ZERBONI MARCO	Consigliere	Presente
PERA MAURA ALESSIA	Consigliere	Presente
AGRATI GIACOMO	Consigliere	Presente
VIRI ALBERTO	Consigliere	Presente
LUCIANI LUCIA	Consigliere	Presente
MEDA MAURO ANGELO	Consigliere	Presente
BRAVIN GIUSEPPE	Consigliere	Presente
VALTORTA IVO ALFREDO	Consigliere	Presente
MORLACCHI ROBERTO	Consigliere	Presente
FEDELI ALBERTO VITTORIO	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario, dott. Francesco MIATELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la sig.ra Marilena VERCESI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015..

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco e la relazione dello stesso in merito all'argomento in oggetto;

UDITI gli interventi di alcuni consiglieri, che una volta fedelmente trascritti, verranno allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO quindi che **IUC (Imposta Unica Comunale)** è composta da:

- ❑ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ❑ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ❑ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- ❑ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- ❑ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- ❑ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- ❑ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- ❑ n. 26 del 29/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
- ❑ n. 27 del 29/07/2014 con la quale sono state confermate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU) dell'esercizio precedente;

PRESO ATTO che le tariffe della componente IUC – TARI saranno approvate con separata deliberazione del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni in vigore per l'esercizio 2014 e pertanto:

1. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

- ❑ **ALIQUOTA 4 per mille** per le abitazioni principali e relative pertinenze solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 più €. 50,00 per ogni figlio convivente entro il 26° anno di età;
- ❑ **ALIQUOTA 8,5 per mille** per tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che:

- ❑ ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. nr. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- ❑ a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'I.M.U. sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;

2. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

□ ALIQUOTA 1,5 per mille

da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, incluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

□ ALIQUOTA 1,5 per mille

da applicare all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

□ ALIQUOTA 1,5 per mille

da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

1. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
4. Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

□ ALIQUOTA 1 per mille

da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

□ ALIQUOTA 1 per mille

da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

1. altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
2. terreni edificabili.

DATO ATTO che con l'applicazione delle sopra citate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

DATO ATTO che dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 28 del 25/02/2015, risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2015, determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento, consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati indicativamente:

- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade e servizi connessi;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- sgombero neve;

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: *“Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione*

della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.”

RITENUTO opportuno non stabilire l'applicazione di **alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge** alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della **TASI** (Tassa Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2015, in n. **due** rate, aventi le seguenti scadenze:

- ❑ prima rata : **16 giugno 2015**;
- ❑ seconda rata: **16 dicembre 2015**

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il D.M. 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n° 301 del 30/12/2014, Serie Generale, che ha differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTI:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
- la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto propedeutico ai sensi di legge all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 al quale sarà allegato per costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs n° 267/2000;

Con n. 4 voti contrari (Bravin, Fedeli, Morlacchi e Valtorta) e n. 9 voti favorevoli, resi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione della componente I.U.C. - Imposta Municipale Propria "IMU" e Tassa Sui Servizi Indivisibili "TASI" - per l'anno 2015 confermando quelle già in vigore per il 2014:

Aliquote Fattispecie IMU

- ❑ **4 per mille** per le Abitazioni principali e relative pertinenze solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 più €. 50,00 per ogni figlio convivente entro il 26° anno di età;
- ❑ **8,5 per mille** per tutti gli altri immobili con esenzione, a decorrere dall'anno 2014, sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D. L. nr. 201/2011;

Aliquote Fattispecie TASI

- ❑ **ALIQUOTA 1,5 per mille**

da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze (cat. catastale C) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, incluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- ❑ **ALIQUOTA 1,5 per mille**

da applicare all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- ❑ **ALIQUOTA 1,5 per mille**

da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

1. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
4. Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- ❑ **ALIQUOTA 1,00 per mille**

da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

□ **ALIQUOTA 1,00 per mille**

da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

1. altri immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
2. terreni edificabili.

3) **DARSI ATTO** che in aggiunta alle fattispecie al comma precedente, relativamente alla componente IUC – Imposta Municipale Propria', resta a carico dei contribuenti il pagamento direttamente allo Stato dell'I.M.U. sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Come da seguente elenco dettagliato in forma indicativa:

- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade e servizi connessi;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- sgombero neve;

5) **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle sopra citate aliquote viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;

6) **DI NON STABILIRE** l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI.

7) **DI STABILIRE** che il versamento della TASI (Tassa sui servizi indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2014, in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:

prima rata: **16 giugno 2015**

seconda rata: **16 dicembre 2015.**

8) **DI STABILIRE**, a norma del vigente Regolamento, nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che l'occupante versi la TASI, se dovuta, nella misura del **30 per cento**, dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al precedente punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

9) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono **dal 1 gennaio 2015**;

10) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente IMU e TASI - approvato con Deliberazione Consiliare;

11) **DI DARE ATTO** che dall'ipotesi di schema di bilancio aperto sottoposto all'esame della Giunta Comunale risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2015 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

12) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

13) DI DARE ATTO che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

14) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di San Vittore Olona, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

in seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere nel merito

Con n. 4 voti contrari (Bravin, Fedeli, Morlacchi e Valtorta) e n. 9 voti favorevoli, resi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dover provvedere nel merito.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
f.to Marilena Vercesi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.Francesco Miatello

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il **10-04-2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Miatello

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.

Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Provincia di Milano

Oggetto : Imposta Municipale Unica (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): conferme aliquote anno 2015

CONSIGLIO COMUNALE Delibera n. 10 del 25.03.2015

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITA' TECNICA**:

IL RESPONSABILE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA , esprime PARERE FAVOREVOLE <i>San Vittore Olona, 12.03.2015</i> IL RESPONSABILE (f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)
-----------------	--

AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico enti locali, il sottoscritto esprime sulla proposta di deliberazione il seguente parere di **REGOLARITA' CONTABILE**:

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE , esprime PARERE FAVOREVOLE <i>San Vittore Olona, 12.03.2015</i> IL RESPONSABILE (f.to Dott.ssa Gabriella CARAMAGNO)
---	--

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN OGNI SUA PARTE

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 10/2002, del TU 445/00 e norme collegate.
Tale documento informatico è conservato negli archivi informatici del Comune.